

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che il giorno **14 Febbraio 2019** in questo Comune, in Via XXV Aprile si svolgeranno dei lavori alla facciata del civico 9;

Vista la richiesta di istituzione di divieto di sosta e fermata, presentata dalla Sig. **PERLO Gabriele**, nato a Savigliano (CN) e residente a Monasterolo di Savigliano (CN) in Via Motta 14/a, per poter parcheggiare un mezzo di fronte al civico n°9 di via XXV Aprile per procedere ai lavori di cui sopra, **di Via XXV Aprile** nel tratto fronte al civico n°9, **dalle ore 08,00 alle ore 12:00 del giorno 14 Febbraio 2019**,

Ravvisata la necessità di procedere in tal senso nell'area interessata, a salvaguardia dell'utenza, nell'intento di consentire la sicurezza della manifestazione, e di agevolare la sosta dei visitatori;

Sentito il parere favorevole del responsabile servizio lavori pubblici del Comune di Monasterolo di Savigliano;

Visti gli art. 6 e 7, comma 1, lettera a) – c) – e) del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo "Nuovo Codice della Strada" nonché del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo al "Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada";

Vista la propria competenza ai sensi della Determinazione del responsabile di Area n° 14 del 30.10.06, avente per oggetto l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e delle istruttorie;

ORDINA

Che sia istituito e il **DIVIETO DI SOSTA E FERMATA** (Fig. Il 75 Art. 120 R.E. del Codice della Strada), per tutte le categorie di veicoli, nelle seguenti aree pubbliche:

- **VIA XXV Aprile (tratto compreso tra l'intersezione tra Piazza Castello e Piazza Libertà), dalle ore 08,00 alle ore 12:00 del 14 Febbraio 2019;**

La suddetta ordinanza verrà comunicata al pubblico mediante l'affissione della medesima all'Albo Pretorio comunale nonché con l'apposizione di idonea segnaletica stradale da porsi agli ingressi delle suddetta via.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1043, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere **correttamente installata ed illuminata e successivamente rimossa a cura del soggetto richiedente**, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 – D.P.R. 16/12/92, n. 495).

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, e dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della Vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal Codice Della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Monasterolo di Savigliano, lì 12 Febbraio 2019

Il Comandante
Corpo Unificato di Polizia Locale
Unione Terre della Pianura
Vice Comm. di Polizia Locale MARTINI Rocco

